

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2490 del 22/07/2016
Oggetto	SOCIETÀ AGRICOLA MONTE ASEREI SRL è CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE NURE IN LOC. FARINI DI PIACENZA PER USO IDROELETTRICO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2550 del 22/07/2016
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno ventidue LUGLIO 2016 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

OGGETTO:

SOCIETÀ AGRICOLA MONTE ASEREI SRL - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE NURE IN LOC. FARINI DI PIACENZA PER USO IDROELETTRICO

PREMESSO:

-che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 artt. 29 e 88 e s.m.i., ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;

-che la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s.m.i. ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;

VISTE:

-la Legge 241/1990;

-il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 N. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

-la Deliberazione della Giunta Regionale 1621/2013 "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 N. 33";

VISTE inoltre le seguenti disposizioni in materia di concessioni d'acqua pubblica per uso idroelettrico:

-il Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni);

-R.D. 14/08/1920 n. 1285;

-D.M. 16/12/1923;

-L.R. 22/02/1993 n. 10;

-D.Lgs. 16/03/1999 n. 79, art. 12;

-D.P.R. 327/2001;

-D.P.R. 06/06/2001 n. 380 - T.U. in materia di edilizia;

-Deliberazione G.P. Piacenza n. 51 in data 12/02/2003;

-D.Lgs. 29/12/2003 n. 387, art. 12, comma 10 e all. A;

-L.R. 23/12/2004 n. 26, artt 2 e 3;

-D.G.R. 03/11/2008 n. 1793;

-P.T.C.P. Provincia di Piacenza - norme - artt. 99 e 100 e all N5;

-D.M. 10/09/2010 (linee guida), art. 11;

-D.Lgs. 03/03/2011 n. 28, art. 6;

-D.M. Sviluppo Economico 06/07/2012;

-D.A.L. Regione Emilia Romagna 26/07/2011 n. 51;

-D.G.R. 26/09/2011 n. 1365;

-D.G.R. 07/10/2013 n. 1419;

-G.S.E. 13/01/2014 procedure applicative del D.M. 06/07/2012 (allegato 21);

-il Regolamento Regionale n. 41, emanato il 20 novembre 2001, recante "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";

-le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;

-il Regolamento Regionale n. 4 emanato il 29 dicembre 2005;

-la Deliberazione della Giunta Regionale 2102 in data 30/12/2013 "individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico";

-la DGR n. 65/2015 recante "Disposizioni in materia di canoni e di spese di istruttoria per la derivazione di acqua pubblica";

-il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

-la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, art. 141 e s.m.i.;

-la Legge Regionale 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i.;

-La L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. e i. - Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";

-la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2, art. 8.

-Il "Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po" adottato e successivamente approvato con Deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, rispettivamente n. 7 in data 17/12/2015 e n. 1 in data 03/03/2016;

-La "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche" adottata con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, n. 8 in data 17/12/2015 pubblicata in data 12/01/2016;

-La DGR n. 1781 in data 12/11/2015;

-La DGR n.2067 in data 14/12/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali";

RICHIAMATE, per quanto riguarda le competenze nella gestione del demanio idrico:

-la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";

-la L.R. 13/2015

-la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016;

VISTI/VISTE:

-la **domanda** inviata all'ex Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po (di seguito STB), acquisita a prot. n. 359958 in data 07/10/2014, avanzata dalla Soc. Agr. Monte Aserei Srl, con sede legale in Bettola PC, C.F. e P.I. 01617690332, di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal T. Nure in Comune di Farini PC, ad uso idroelettrico per la portata massima pari a 4.000 l/s, media pari a 2.016 l/s ed un volume di prelievo pari a mc/anno 65.569.000;

-il **progetto definitivo delle opere**, consistente in particolare nella "*Relazione illustrativa e Tecnica*", (in cui vengono indicati i seguenti ulteriori dati: un salto legale (Hc) pari a m. 2,20 e una potenza nominale pari a kW 43,48) "*Relazione Geologica, Geotecnica e Sismica*", "*Elaborati grafici*" (*Disegni delle Opere in scala 1:200 - 1:500, rappresentanti le opere di estrazione, di adduzione e di utilizzazione*) e "*Documentazione fotografica*", in cui vengono altresì rappresentate le aree demaniali destinate ad occupazione con le opere previste nel progetto stesso;

-l'**ulteriore documentazione** inviata a corredo della domanda ed, in particolare, le autorizzazioni rilasciate dai proprietari di terreni interessati dalle opere (per la costituzione di servitù per la posa di linea elettrica interrata) ed il nulla osta rilasciato dal responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Farini per la concessione del diritto di superficie dell'area di proprietà pubblica destinata all'alloggiamento della cabina elettrica ed alla posa della linea elettrica;

-il "**Progetto di connessione alla rete elettrica**" trasmesso (su richiesta del STB avanzata con nota prot. n. 417765 in data 07/11/2014) con nota in data 14/11/2014, acquisita a prot. n. 430837 in pari data, corredato da:

- *Autorizzazione all'esecuzione di scavi e movimenti di terra* rilasciata dalla Comunità Montana valli del Nure de dell'Arda con determinazione dirigenziale n. 125 in data 19/09/2014;
- *Parere tecnico espresso da Arpa* in data 15/07/2013;
- *Nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna* prot. n. 8895 in data 22/07/2013;
- *Nulla osta del Comando Militare Esercito "Emilia-Romagna"* n. 212-13 in data 17/09/2013;
- *Nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico-Ispettorato Territoriale Emilia Romagna* prot. n. 9973 in data 07/10/2013;
- *Nota della Telecom Italia Spa* n. 443582 in data 10/09/2013;
- *Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dir. Gen. di Bologna* prot. n. 1729 in data 19/07/2013;

-il referto della **pubblicazione** della domanda sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 320 del 05/11/2014;

-le **opposizioni** avanzate da Legambiente - Circolo di Piacenza e

Comitato No Tube con note acquisite a prot. n. 442463 in data 21/11/2014 e prot. n. 451246 in data 26/11/2014, nelle quali viene, in sintesi, eccetto quanto segue:

- che il progetto proposto non ha le caratteristiche di "impianto puntuale";
- che pertanto lo stesso non rispetterebbe le prescrizioni della D.G.R. n. 1793/2008 (non essendo previsto nel progetto stesso alcuna "forma di valutazione della necessità di mantenere, nel tratto derivato, la stessa qualità biotica e morfologica del tratto a monte"), né l'art. 100 delle norme del PTCP;
- il progetto sarebbe altresì in contrasto con la D.A.L. n.51 in data 05/07/2011 e ciò in quanto gli impianti non sarebbero "integrati alla briglia";
- - sarebbe inoltre necessario svolgere le procedure di cui all'art. 13 alla L.R. n. 4/2007 (rectius L.R. 7/2004), relativamente alla occupazione di aree del demanio idrico;
- il **parere reso dall'Autorità di Bacino del Fiume Po** con nota prot. n. 8833/4.1 in data 23/12/2014 (acquisito a prot. STB n. 510140 in data 24/12/2014)così testualmente formulato:

DICHIARA

- compatibile la derivazione di cui la domanda in oggetto, solo a seguito delle opportune verifiche, da parte di codesto Ufficio, relativamente ai seguenti aspetti:
 - 1) che sia accertato che la derivazione in oggetto sia ininfluente rispetto al mantenimento degli obiettivi indicati dai Piani di cui sopra in premessa;
 - 2) che sia attuato, ad onere del proponente, un programma di monitoraggio ex ante l'intervento, per tutto il tratto di corpo idrico interessato dalla derivazione, per un periodo da ritenersi significativo (si considera, di norma, un biennio di osservazioni) al fine d'individuare gli effetti della stessa sul tratto di corso d'acqua sotteso in relazione agli aspetti di compatibilità sopra richiesti;
 - 3) che il prelievo non sia comprensivo del DMV e sia garantito in alveo in ogni condizione idrologica del corpo idrico interessato.
- Dovranno, inoltre, essere obbligatoriamente applicate le seguenti integrazioni all'eventuale atto di concessione:
 - espressa previsione dell'obbligo, per il richiedente, dell'automatico adeguamento del DMV e delle modalità e dei valori di prelievo qualora sia ritenuto necessario dalla Regione o dall'Autorità di Bacino del fiume Po, ai fini del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi previsti dal PdG per il corpo idrico interessato.

- Inoltre, dovranno essere obbligatoriamente acquisiti dall'Ente istruttore, i seguenti pareri e integrazioni al progetto:
 - la compatibilità idraulica delle opere, effettuata dalle Autorità competenti, ai sensi di quanto previsto dalle Norme di Attuazione del PAI;
 - acquisizione della progettazione degli interventi di dismissione delle opere e di ripristino dello stato naturale dei luoghi (la cui realizzazione potrà essere richiesta al termine della durata della concessione o qualora il concessionario rinunci alla concessione medesima) e di idonee forme di garanzia omissis.....;
 - l'adempimento delle prescrizioni di cui sopra dovrà trovare riscontro puntuale nel successivo iter amministrativo";

- la **nota della Provincia di Piacenza**, inviata a mezzo PEC, acquisita a prot. STB n. 15578 in data 14/01/2015, con la quale il Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Pianificazione e Programmazione Territoriale, Ambiente e Urbanistica chiedeva alla Dir. Gen. Programmazione Territoriale e Dir. Gen. Ambiente della RER "il parere di codesta regione in merito all'applicabilità del punto 4 del dispositivo della DGR n. 1793/2008 e, quindi, con le citate disposizioni del PTCP (art. 100, c. 3 bis delle Norme del PTCP - ndr), precisando che "in proposito si ritiene che potrebbero essere efficacemente applicati i criteri definiti dal GSE nell'ambito del documento denominato "Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012...";

- la **nota del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa prot. n. 157912** in data 12.03.2015, nella quale, in risposta al quesito formulato dalla Provincia di Piacenza con la nota dianzi citata, con specifico riguardo agli "impianti idroelettrici che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa", viene affermato "**...che i criteri definiti dal GSE, nell'ambito del documento denominato "procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 possono considerarsi in linea con le disposizioni (DGR 1793/2008 e DAL 51/2011 - ndr) ed interpretazioni regionali"**;

-il documento del GSE denominato "**Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012**" in cui testualmente si precisa "Per quanto riguarda il rispetto della condizione ""senza sottensione di alveo naturale"", si precisa che (... omissis) la restituzione deve avvenire immediatamente a valle della traversa (o della briglia). **Con ""immediatamente a valle"" si intende che il profilo di moto permanente a valle della briglia o traversa in condizioni di portata minima turbinabile arriva ai piedi della briglia o traversa o all'ingresso dell'eventuale scala di risalita"**;

-la **nota della Provincia di Piacenza prot. n. 21047** in data 27/03/2015, con la quale, anche alla luce del parere reso dal Direttore Generale Ambiente di cui sopra, venivano richiesti "elaborati idonei a rappresentare il profilo di moto permanente a

valle della briglia in condizioni di portata minima turbinabile";

-la **documentazione integrativa** inviata dalla Società istante con nota acquisita a prot. STB n. 222811 in data 07/04/2015, consistente in "relazione integrativa n.1" a firma dell'Ing. incaricato dalla Società stessa, con relativa dichiarazione di asseveramento, relazione in cui sulla base di calcoli idraulici, si conclude con la *"verifica che l'impianto di progetto è di tipo puntuale e quindi si compie ai dettati dell'art. 100 del PTCP di Piacenza"*;

-il **"Piano di dismissione"** delle opere e di ripristino dello stato dei luoghi trasmesso con la nota di cui sopra;

-la **"Relazione integrativa n. 2"**, trasmessa con nota acquisita a prot. STB n. 256405 in data 21/04/2015, redatta dall'Ing. incaricato dalla Società istante, a chiarimento della precedente relazione integrativa n. 1, con particolare e specifico riferimento alla verifica del valore della *"quota di pelo libero sulla gaveta della traversa"* ed all'*"andamento con moto monodimensionale del pelo libero a valle della controbriglia e della scala dei pesci"*;

-la nota **della Provincia di Piacenza**, inviata a mezzo PEC, acquisita a prot. n. 330610 in data 22/05/2015, con la quale il Dirigente del Servizio Sviluppo Economico, Pianificazione e Programmazione Territoriale, Ambiente e Urbanistica ha espresso *"parere favorevole"* al rilascio della concessione di che trattasi, *subordinatamente al rispetto della seguente prescrizione:*

***"dovranno essere rispettate e mantenute per tutta la durata della concessione e, in particolare, durante i relativi periodi di esercizio, le caratteristiche geometriche di progetto dell'alveo del T. Nure nel tratto compreso tra il manufatto esistente e quello previsto per lo scarico delle acque derivate"*.**

-la **documentazione inviata in formato digitale da Legambiente - Circolo di Piacenza** con nota acquisita a prot. STB n. 429617 in data 19/06/2015 contenente in particolare una nota in cui, in sintesi, si afferma:

- a) che le sezioni rappresentate nella relazione integrativa n. 2 non corrispondono allo stato di fatto (e pertanto se ne richiede una verifica);
- b) che le opere non sono integrate alla briglia;
- c) che la sezione dell'opera di presa (oppure la sezione della condotta collegata alla turbina) debba essere dimensionata in modo da consentire il passaggio della sola "portata" richiesta;
- d) che devono essere indicate al richiedente la concessione le caratteristiche di riprogettazione della scala di rimonta, ivi compreso un dispositivo che impedisca che la fauna ittica entri nel canale derivatore;
- e) che venga ricostruita la controbriglia, tenendo conto di come verrà ricostruito l'alveo a valle della

stessa;

-la **"Relazione integrativa n. 3"** trasmessa dalla Società istante con nota acquisita a prot. STB n. 509656 in data 17/07/2015, a firma dell'Ing. incaricato dalla Società stessa, contenente chiarimenti e precisazioni in ordine ai seguenti aspetti:

- compatibilità dell'impianto rispetto alla Deliberazione dell' AdB-Po n. 2 in data 11/05/1999;
- garanzia della continua presenza del DMV;
- restituzione;
- bocca di presa;

-la nota trasmessa dalla Società istante, acquisita a prot. STB n. 527935 in data 24.07.2015, contenente **"controdeduzioni"** alle osservazioni avanzate da Legambiente, in cui, in particolare, viene affermato:

- che la mancata corrispondenza delle sezioni dell'alveo a valle della controbriglia, come rilevate da Legambiente in data 15.06.2015, rispetto a quelle rappresentate nel progetto, datato 23.07.2014, è da imputarsi alle modifiche naturali dell'alveo, indotte dalle piene verificatesi e non riveste alcuna importanza tecnica e pratica, non rendendosi pertanto necessario alcuno "studio" sulla sistemazione dell'alveo a valle della controbriglia;
- che rivestono invece importanza fondamentale le quote delle opere (briglia, controbriglia, gavete, sponde e terrazzi), nonché le quote del pelo libero di monte e di valle, che rimangono sostanzialmente invariate;
- che le opere costituenti l'impianto sono strettamente legate all'opera di difesa idraulica esistente;
- che (con riferimento alla deliberazione dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 2/1999) tali opere non alterano la funzionalità idraulica della traversa e i caratteri di naturalità del sito;
- che la dimensione della bocca di presa non consente di far defluire in turbina una portata superiore a quella richiesta, trattandosi di turbina Kaplan con diametro di 1.200 mm, idonea a funzionare con portata max di 4 mc/s e minima di 0,8 mc/s;
- che, stante la disponibilità a definire in sede di "progetto esecutivo" le nuove caratteristiche della "scala di rimonta", le caratteristiche progettuali delle opere sono comunque idonee ad impedire danni alla fauna ittica, anche di piccola taglia;

-la **nota della Provincia di Piacenza**, inviata a mezzo p.e.c. in data 31.07.2015, acquisita a prot. STB n. 549647 in pari data, formulata come riscontro alla succitata nota di Legambiente del 19.06.2015, in cui viene, in sintesi, testualmente precisato quanto segue:

"...che il valore ottenuto nella determinazione del profilo del moto permanente è coerente con le

previsioni progettuali (cfr. anche pag. 11 relazione illustrativa e tecnica).

Le verifiche condotte rispetto a tale elaborazione sono dipendenti dalle caratteristiche geometriche dell'alveo di progetto e, come tali, non sono condizionate dalla diversa morfologia riscontrata nel rilievo effettuato da codesta Associazione..."

E viene altresì precisato che **"Pertanto, le verifiche richieste al proponente e le conseguenti valutazioni hanno consentito di escludere che in seguito alla realizzazione dell'impianto vi possa essere un tratto del corpo idrico in cui vi sia una riduzione delle portate generate dal prelievo richiesto"**;

-la documentazione integrativa inviata con nota acquisita al prot. S.T.B. n° 226238 in data 31/03/2016 (consistente in relazione integrativa con allegati n° 6 elaborati grafici), redatta in conseguenza dell'alluvione verificatasi il 13/14 settembre 2015, che ha modificato la morfologia del tratto di alveo e danneggiato le opere idrauliche (briglia, controbriglia, scala di risalita e difese spondali) interessate dall'intervento.

In detta documentazione, a parziale modifica di quanto previsto dal progetto originario risultano individuati e descritti i seguenti interventi:

- riparazione/parziale ricostruzione della briglia;
- prolungamento dell'ala di gaveta in sponda destra;
- ricostruzione della gaveta della controbriglia;
- ricostruzione della scala di risalita dei pesci con portata prevista pari a 400 l/s con pendenza ridotta (12%) rispetto alla preesistente;
- ricostruzione delle scogliere in massi in sponda destra e sinistra sia a monte che a valle di briglia e controbriglia;
- lievi modifiche dimensionali della centrale

-il **"Parere idraulico"** favorevole reso dall'ex S.T.B. in data 29.04.2016,, inviato in allegato alla nota dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile" prot. n.9830 in data 01.06.2016, in cui vengono formulate le seguenti prescrizioni:

1. il concessionario è tenuto alla ricostruzione della controbriglia e della briglia secondo lo stato originario, con quote riferite al caposaldo IGM posto sulla spalla del ponte della S.P. 654R, con le modifiche che seguono:

1.a) in sponda destra, dovrà essere prolungato il muro d'ala della briglia in modo da realizzare un sicuro immersionamento nel versante; il medesimo muro dovrà essere sovralzato fino alla quota di pelo libero corrispondente alla portata di progetto di 632mc/s (si

confronti con la Relazione Idraulica elaborata dal prof. Mignosa nel 2009),

- 1.b) in sponda sinistra, il muro di collegamento tra briglia e contro briglia dovrà essere sovralzato fino alla quota di pelo libero indicata al punto precedente,
 - 1.c) dovranno essere prese tutte le cautele utili ad evitare che lo scavo corrispondente al profilo di stramazzo relativo alla citata portata di progetto di 632mc/s determini lo scalzamento delle fondazioni di briglia e controbriglia e, più in generale, il loro danneggiamento;
2. considerato che la costruzione del canale adduttore, del manufatto contenente la centrale elettrica e relativo scarico potrebbero indebolire le sponde destra e sinistra anche rispetto alle condizioni determinate dall'alluvione dello scorso settembre 2015, dovranno essere eseguite le seguenti , opportune opere di difesa:
- 2.a) sponda destra, a monte e a valle di briglia e controbriglia, con difese di sponda in massi sciolti di grande pezzatura
 - 2.b) sponda sinistra, a monte e a valle di briglia e controbriglia con difese di sponda tali da raccordare planimetricamente ed altimetricamente i manufatti costituenti la centralina con le opere "relitte" e/o in corso di nuova realizzazione da parte di questo Servizio:
 - a valle, la tipologia da impiegare è necessariamente quella della difesa "esistente ovvero in massi di grande pezzatura
 - a monte, (tratto fra muro d'ala della briglia e muro in corso di completamento da parte di STB PO) il richiedente proporrà, con la redazione del progetto esecutivo, la esecuzione di un'opera di difesa strutturalmente idonea a contrastare le azioni esercitate dalla portata di progetto ed a tutelare la sponda (si confronti con la Relazione Idraulica elaborata dal prof. Mignosa nel 2009 e nel 2016 che sarà fornita dallo scrivente Servizio),
2. Il progetto esecutivo dovrà prevedere una bocca di presa aderente alla linea della difesa di sponda esistente prima dell'alluvione dello scorso settembre 2015,
3. valutata l'opportunità, da un lato, di rendere più agevole la risalita della fauna ittica lungo la scala esistente e, dall'altro, di garantire che il livello del pelo libero dell'acqua all'uscita dello scarico corrisponda alla quota del pelo libero alla base della scala di risalita, in modo da rispettare i criteri definiti dal GSE nel documento "Procedure applicative del D.M. 06/07/2012", il progetto esecutivo da sottoporre all'approvazione del Servizio

concedente dovrà includere il dimensionamento della scala di risalita secondo quanto preventivamente disposto dalla Amministrazione Provinciale per quanto di specifica competenza;

4. il materiale di risulta dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni o erosioni di alveo o di sponda secondo le istruzioni che verranno impartite da funzionari dello scrivente Servizio, mentre eventuali scarti di demolizioni dovranno essere opportunamente allontanati;
5. il concessionario è unico responsabile dei lavori di che trattasi e di ogni danno eventualmente cagionato nell'esecuzione degli stessi;
6. il concessionario è tenuto a garantire, durante le varie fasi costruttive, un'adeguata sicurezza idraulica delle sponde interessate dall'intervento con particolare attenzione agli eventi di piena che dovessero verificarsi durante i lavori;
7. stante la necessità di avere adeguate garanzie circa l'esecuzione, secondo le migliori regole d'arte, delle opere di interesse idraulico, si prescrive la sottoscrizione di idonea forma di garanzia sulle opere preesistenti e da realizzare il cui ammontare si ritiene congruo in € 90.000,00. La garanzia potrà essere svincolata ad avvenuta regolare esecuzione di tutte le opere, condizione che dovrà essere accertata da questo Servizio.
8. esaminato il progetto di dismissione si ritiene di integrare la cifra stabilita per lo smantellamento delle opere di un importo pari alla ricostruzione delle opere di difesa della sponda sinistra interessata dall'intervento per un importo complessivo di € 38.000,00;
9. il concessionario dovrà mettere in atto tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo, che delle sponde, che dei manufatti in corrispondenza ed immediatamente a valle e a monte del manufatto che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, di stabilità delle briglie e delle difese;
10. tutte le eventuali operazioni in alveo (movimentazioni, manutenzioni, ecc.) necessarie all'esercizio della derivazione dovranno essere concordate con il Servizio concedente;
11. l'amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere esistenti o e/o autorizzate o anche di procedere alla revoca della concessione qualora sopravvenute variazioni rendessero incompatibili le opere con il buon regime idraulico del torrente.

CONSIDERATO:

-che, come risulta accertato in sede istruttoria (sulla base della documentazione integrativa trasmessa dalla Società istante

ed alla luce delle citate note della Direzione Generale Ambiente e della Provincia di Piacenza), l'intervento progettualmente proposto è conforme ai criteri/condizioni indicati dal G.S.E. nel documento denominato "Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012" e pertanto si qualifica tra le derivazioni che la D.G.R. n. 1793/2008 definisce come quelle "che prevedono di sottendere il solo tratto artificiale occupato dallo sbarramento sul corpo idrico, che cioè prelevano immediatamente a monte di uno sbarramento artificiale del corpo idrico e rilasciano immediatamente a valle";

-che, come testualmente confermato nel citato parere della Direzione Generale Ambiente, viene in tal modo **"salvaguardato il concetto intrinseco della disposizione (D.G.R. 1793/2008) permettendo la realizzazione di opere che dimensionalmente hanno un ingombro superiore allo sbarramento stesso"**;

-che la suddetta **qualifica** è condizionata dalle caratteristiche geometriche dell'alveo del T. Nure, nel tratto compreso tra il manufatto esistente e l'opera di scarico, come indicate in progetto, (caratteristiche che, come prescritto dalla Provincia, **dovranno essere mantenute per tutta la durata della concessione**), ma che la stessa potrà, in alternativa, essere garantita dalla realizzazione della nuova "scala di rimonta" prescritta in sede di "parere idraulico";

-che, come precisato nel citato parere reso dalla Provincia con nota p.e.c. in data 31.07.2015, le verifiche e valutazioni svolte **"hanno consentito di escludere che in seguito alla realizzazione dell'impianto vi possa essere un tratto del corpo idrico in cui vi sia una riduzione delle portate"**;

-che, in ogni caso, le caratteristiche della "scala di risalita", come definite (previa valutazione del "Servizio territoriale Agricoltura Caccia e Pesca" della Regione Emilia Romagna) in sede di "progetto esecutivo", dovranno garantire un deflusso idrico idoneo alle migliori condizioni della fauna ittica (deflusso che, in progetto, corrisponde ad una portata pari a 400 l/s);

-che detta "scala di risalita" (in ragione delle caratteristiche previste nel "Progetto esecutivo"), sia inoltre idonea a soddisfare la condizione formulata dal G.S.E. nel documento citato in premessa (e cioè che "il profilo di moto permanente a valle della briglia o traversa in condizioni di portata minima turbinabile arriva ai piedi della briglia o traversa o all'ingresso dell'eventuale scala di risalita") e che venga conseguentemente meno il presupposto che giustifica la prescrizione espressa dalla Provincia con la precitata nota prot. n. 330610 in data 22.05.2015;

CONSIDERATO PERTANTO:

A) RELATIVAMENTE AL PARERE RESO DALL'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO:

- che la derivazione in parola, quanto alla riduzione delle portate nel tratto del corpo idrico interessato dall'utenza, deve ritenersi, sotto tale profilo, priva di

apprezzabile rilevanza (se non del tutto "ininfluente") rispetto al mantenimento degli obiettivi indicati dai Piani di settore (PTA regionale; Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po; Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico);

- che, trattandosi, come accertato, di derivazione che non determina *sottensione* di alveo, la condizione di attuazione del "monitoraggio" si possa ricondurre ai criteri di valutazione del rischio ambientale contenuti nell'Allegato 1 della "Direttiva Derivazioni" del citato Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po;
- che è stata accertata la *compatibilità idraulica* delle opere ai sensi e per gli effetti del R.D. 523/1904 e delle Norme del P.A.I.;
- che è stato acquisito il "Progetto degli interventi di *dismissione delle opere e di ripristino dello stato naturale dei luoghi*" e verrà costituita apposita cauzione a garanzia della sua esecuzione;

B) **RELATIVAMENTE ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI AVANZATE DA LEGAMBIENTE - CIRCOLO DI PIACENZA E DAL COMITATO NO TUBE:**

- che, nel caso di che trattasi, la domanda di concessione di derivazione, siccome corredata dal progetto delle opere funzionali e/o connesse all'esercizio della stessa e delle relative occupazioni di sedimi demaniali, implica anche la domanda di concessione di occupazione di detti sedimi demaniali;
- che, come testualmente disposto dall'art. 23, comma 1, del R.R. 41/2001, "*Qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga, per la realizzazione delle opere e l'esercizio della stessa, l'occupazione di aree demaniali è adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area*";
- che la pubblicazione della domanda di concessione, regolarmente effettuata sul B.U.R.E.R. n.320 in data 05.11.2014, ricomprende e tiene luogo anche della pubblicazione relativa alla concessione di occupazione di sedime demaniale, trattandosi, nel caso di specie, di occupazione strettamente necessaria alle opere strumentali alla derivazione stessa ed al relativo impianto
- che, in ogni caso, la concessione di porzioni di alvei/aree demaniali destinate ad impianti quali quello che ne occupa non è soggetta alla preventiva pubblicazione di cui all'art. 16 della L.R. 4/2007 (*rectius* L.R. 7/2004);
- che, in ragione degli accertamenti svolti e di cui dianzi detto, che hanno portato a qualificare la derivazione come "*puntuale*", le osservazioni e/o opposizioni formulate sul punto (in particolare l'asserita incompatibilità con la DGR 1793/2008) risultano

inconferenti e, comunque, inidonee a costituire legittima motivazione di diniego della domanda;

- che, alla luce della disciplina in materia (cfr. in particolare d.lgs. 387/2003, art. 12 - d.lgs. 28/2011 - "Linee guida"), l'intervento proposto non riveste qualifica di *"infrastruttura pubblica"* né di *"interesse pubblico"*, con la conseguenza che, nel caso che ne occupa, non trova applicazione l'invocata *"Direttiva"* dell'Autorità di Bacino del fiume Po (approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 in data 11.05.1999) e che, pertanto, ogni considerazione espressa sul punto risulta del tutto inconferente e/o comunque priva di rilevanza ai fini della presente istruttoria (ancorché la Società istante abbia trasmesso, ad integrazione della propria domanda, lo *"Studio di compatibilità"* indicato da detta direttiva, in cui è stata documentata l'assenza di fenomeni di ostacolo al deflusso e di limitazione della capacità d'invaso, come peraltro accertato anche dal S.T.B.);
- che la verifica di conformità con la D.A.L. 25.07.2011 n. 51 (Linee guida) punto B, comma 3 (che testualmente recita *"gli impianti e le opere infrastrutturali connesse, possono essere localizzati negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR) alle seguenti prescrizioni:*
 - *qualora siano collocati all'interno dell'alveo inciso del corso d'acqua, a condizione che siano integrate alla briglia e non alterino la funzionalità idraulica dello stesso;*
 - *qualora siano collocati al di fuori dell'alveo inciso del corso d'acqua, a condizione che risultino completamente interrati e non alterino i caratteri di naturalità del sito"):*
 - a) per quanto concerne l'integrazione alla briglia e la *naturalità del sito*, esula dalle competenze di questa Agenzia; in ogni caso, a giudizio di questa Agenzia, l'interpretazione di Legambiente del termine *"integrato"*, che per detta Associazione *"assume il significato di inclusione"*, non appare condivisibile, posto che, ove fondata, costituirebbe impedimento alla realizzazione della quasi totalità degli impianti idroelettrici ad acqua fluente; non senza ulteriormente considerare che detta interpretazione sarebbe in palese contrasto con la d.g.r. 1793/2008, che prevede e disciplina gli impianti che determinano *"sottensione"*; ed è persino ovvio che la *sottensione* presuppone distanza tra l'opera di presa e l'opera di restituzione dell'acqua;

- b) per quanto concerne la funzionalità idraulica, trattasi di condizione accertata dall'ex STB (cfr. "parere idraulico" in data 29/04/2016);
 - c) per quanto concerne le opere collocate al di fuori dell'alveo inciso, è stato altresì verificato, sulla base del progetto, che le opere murarie non risultano emergere rispetto alle quote del "piano campagna" e/o piano stradale;
- che, per quanto concerne l'osservazione relativa alla sezione dell'opera di presa (e della condotta collegata alla turbina), come precisato nella documentazione tecnica trasmessa dalla Società istante e sostanzialmente condiviso da questa Agenzia, il dimensionamento delle stesse è giustificato dalle esigenze di funzionamento della turbina in base ai parametri di rendimento, portata, velocità, perdite di carico, salto utile e dimensioni della turbina stessa; fermo l'obbligo della Società istante di precisare, in sede di "progetto esecutivo", l'effettiva necessità idraulica delle dimensioni dell'opera di presa in ragione delle caratteristiche di funzionamento dell'impianto e con espressa riserva della scrivente Agenzia di imporre, anche in sede di collaudo delle opere, ogni eventuale modifica (anche con dispositivi mobili) alle dimensioni dell'opera di presa;
 - che la derivazione, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria di cui al Titolo II del RR 41/01, artt. 5 e seguenti;
 - che, a norma dell'art. 23, comma 1, del RR 41/2001 e dell'art. 20, comma 8, della L.R. n. 7/2004, essendo prevista l'occupazione di aree demaniali necessarie per la realizzazione delle opere, viene adottato un unico provvedimento di concessione, relativo sia alla derivazione di acqua, sia all'occupazione delle aree demaniali;

ACCERTATO:

- che la derivazione non ricade in un'area Parco e non è all'interno di un'area SIC/ZPS;
- che le previste opere non sono da assoggettare alle procedure di cui alla LR 9/1999 e ss. mm. ed ii.
- che sono stati prodotti i formali "assensi" dei proprietari e/o aventi titolo dei beni immobili interessati dalle opere previste e descritte negli elaborati progettuali allegati alla domanda;

VERIFICATO:

- che sul BURER n. 320 in data 05/11/2014 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei

termini previsti dal predetto avviso sono pervenute le osservazioni ed opposizioni avanzate da Legambiente, Circolo di Piacenza e Comitato NO TUBE di cui detto, al cui riguardo si richiamano le considerazioni già formulate;

- che nel procedimento istruttorio non sono pertanto emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;

- che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, ai sensi della citata LR 3/99, la destinazione d'uso della richiesta concessione, rientra nell'uso idroelettrico, di cui all'art. 152, comma 1, lett.e) ;

- che, l'importo del canone, vista la potenza nominale media annua, per la tipologia di appartenenza, viene calcolato con riferimento a quanto disposto dalla DGR n. 65/2015;

- che, a norma del citato art. 20, comma 8, della L.R. 7/2004, deve essere altresì corrisposto il canone per l'occupazione delle aree demaniali necessarie per la realizzazione delle opere, con l'unica eccezione della occupazione relativa all'opera di presa;

- che a norma dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 2/2015, *"i canoni di concessione, derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui alla legge regionale 6/3/2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio"*;

- che l'obbligo del pagamento del canone, cessa alla data del ricevimento della comunicazione di rinuncia;

- che è stato predisposto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica superficiale e l'occupazione del sedime demaniale;

ACCERTATO che il Richiedente, ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153 della LR n. 3/99, l'importo dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria;

ATTESO che il concessionario è tenuto:

- per l'anno in corso al versamento dei canoni, relativi sia alla concessione di derivazione sia alla concessione di occupazione di aree demaniali, prima del ritiro del presente provvedimento;

- a costituire, appositi depositi cauzionali a garanzia degli obblighi e condizioni delle concessioni nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti;

RITENUTO PERTANTO:

- che sulla base dell'istruttoria esperita, la concessione possa essere rilasciata da A.R.P.A.E., sotto l'osservanza delle condizioni contenute nei pareri espressi nonché delle prescrizioni

e limitazioni indicate nel disciplinare di concessione;

- che, a norma dell'art. 19 comma 1 del T.U. n. 1775/1933, "la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua", ossia, che la derivazione in parola potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

a) di rilasciare alla **Società Agricola Monte Aserei Srl**, con sede in Bettola PC, C.F. P.I. 01617690332, fatti salvi i diritti dei terzi, **la concessione** (cod. proc. **PC14A0036**) **per derivare acqua pubblica superficiale dal T. Nure**, in comune di Farini PC, località Farini capoluogo, ad uso idroelettrico, con una portata massima pari a 4.000 l/s (pari a mod. 40) e media di 2.016 l/s (pari a mod. 20,16) con un volume totale di prelievo annuo di 65.569.000 mc, per produrre, con un salto legale di m 2,20 una potenza nominale di kW 43,48 e **la concessione di occupazione delle aree demaniali interessate dalle opere**, così come indicate in atti e nell'allegato disciplinare;

b) di approvare il "**Disciplinare**" in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell'esercizio dell'utenza, oltre alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche delle opere di presa, che viene allegato (in copia cartacea conforme all'originale, sottoscritta per accettazione dal concessionario) alla presente determinazione, a costituirne parte essenziale ed integrante;

c) di approvare il "**Progetto definitivo**" delle opere di derivazione (art. 18, R.R. 41/01), come rappresentato negli elaborati tecnico-progettuali trasmessi dalla Società e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;

d) di approvare il "**Piano di dismissione**" delle opere e di ripristino dello stato dei luoghi, integrando la cifra stabilita per lo smantellamento delle opere di un importo pari alla ricostruzione delle opere di difesa della sponda sinistra interessate dall'intervento, per cui il totale risulta essere pari ad euro 38.000;

e) di dare termine di mesi 12 a decorrere dalla data di notifica/rilascio del presente provvedimento per presentare il "**Progetto esecutivo**";

f) di stabilire che ai sensi della DGR n. 2102, in data 30/12/2013, la concessione ha validità fino alla data del 31/12/2035;

g) di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 22 del D.Lgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

h) di dare atto che il concessionario è tenuto:

- al versamento dei canoni annui di concessione, relativi sia alla concessione di derivazione sia alla concessione di occupazione di aree demaniali, nella misura e secondo le modalità indicate nel disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- a costituire depositi cauzionali a garanzia degli obblighi e condizioni delle concessioni, nella misura indicata nel disciplinare allegato;

i) di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge e di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento dei canoni dovuti e dei depositi cauzionali;

j) di dare atto che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:

- per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
- per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
- per i depositi cauzionali nel Capitolo n. 07060;

k) che il presente provvedimento è soggetto all'imposta di registro calcolata sulla base dell'art. 25 comma 3 del R.R. 41/2001;

l) di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs 14 marzo 2013 N. 33, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1621/2013 e n. 57/2015;

m) di dare atto, infine, che il responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Bagni e che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933;

n) di provvedere all'esecuzione di questo atto pubblicandolo per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

o) E' possibile ricorrere avverso il presente provvedimento ai sensi degli artt. 18, 143 e 144 del TU n. 1775/1933.

Originale firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.